



8 punti per un Governo di cambiamento

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE PARLAMENTARI, REGIONALI E COMUNALI

Premessa

Rendiamo moralità alla politica

In Parlamento, nei consigli delle Regioni e degli enti locali può sedere solo chi non ha precedenti penali. Servono regole più stringenti di quelle attuali. Abbassare o eliminare il limite di pena che da luogo all'incandidabilità, almeno fino a quando il condannato non è riabilitato in sede penale. Tagliare i doppi incarichi politici e rendere più rigidi i concetti di ineleggibilità e incompatibilità, per fare in modo che in nessun caso l'elezione sia uno strumento per evitare la condanna.

La nostra proposta

La disciplina in tema di incandidabilità per condanne penali appare ancora troppo blanda e inadeguata a garantire che in Parlamento e nei consigli regionali e degli enti locali siedano soggetti immuni da gravi pregiudizi penali.

Durante l'ultima legislatura è stato varato dal Governo Monti il decreto legislativo n. 235/2012, recante il testo unico in materia di incandidabilità, per condanne penali, in Parlamento, e nei consigli regionali e degli enti locali, senza intervenire anche in materia di "incompatibilità di affari" e di "doppi incarichi politici".

La presente proposta mira a rendere più completa, coerente ed equilibrata la disciplina oggi vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive (parlamentari, regionali e locali).

Per chiarire l'ambito di intervento è utile distinguere tra i tre concetti:

a) l'incandidabilità: attiene a situazioni soggettive che precludono la stessa presentazione della candidatura, incidendo sulla capacità elettorale passiva e determinando la nullità dell'elezione;

b) l'ineleggibilità, invece, è riferita a situazioni soggettive e personali le quali, pur senza comportare un'astratta incapacità di candidarsi, non consentono di assumere validamente il mandato elettivo (a differenza che nel caso precedente, si tratta per lo più di situazioni che l'interessato è in grado di rimuovere);

c) l'incompatibilità attiene all'impossibilità di ricoprire contestualmente una carica elettiva e altra carica pubblica o privata (nella prassi applicativa, le ineleggibilità sopravvenute in corso di mandato sono trattate al pari di incompatibilità).

Le linee principali in cui si articola l'intervento normativo che proponiamo sono le seguenti:

I) Rispetto alle incandidabilità:

a) vanno eliminate alcune disparità di trattamento tra le cariche parlamentari e quelle regionali e locali (le incandidabilità per le prime sono, senza ragione apparente, meno rigorose delle seconde);

b) vanno eliminati i limiti minimi di pena di due anni ora previsti, stabilendo invece che la condanna definitiva per talune categorie di reati (di mafia, terrorismo, per reati associativi, per reati contro la p.a. o aggravati dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale) è sempre causa di incandidabilità, indipendentemente dall'entità della pena;

c) va abbassato da tre a due anni il limite minimo di pena in caso di condanne definitive per gli altri delitti, estendendo l'incandidabilità anche a quelli colposi;

d) va eliminato il limite di pena di sei mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, e tale fattispecie, ora prevista per le elezioni amministrative, va estesa alle elezioni politiche;

e) va prevista l'incandidabilità, in caso di condanne superiori a due anni, anche in caso di reati contravvenzionali (si pensi agli abusi edilizi gravi o al disastro ambientale, si tratta di fattispecie criminose di indubbio disvalore sociale, che non rendono meritevole di sedere in Parlamento o in assemblee elettive locali chi se ne rende colpevole);

f) va prevista l'incandidabilità in tutti i casi in cui il soggetto sia sottoposto a una misura di prevenzione personale, e non nei soli casi di misura di prevenzione per reati specifici.

II) Irrigidimento delle previsioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità "di affari"

Si stabilisce che, nel caso di soggetti legati allo Stato, alle Regioni o agli enti locali da particolari rapporti concessori o di finanziamento, l'ineleggibilità (o incompatibilità) opera anche indipendentemente dalla qualità formale di concessionario, ovvero dalla carica sociale rivestita dal soggetto interessato, dovendosi guardare anche al dato sostanziale della proprietà o del controllo della società o dell'impresa interessata.

III) Creazione di un sistema normativo volto a porre fine alla pratica dei "doppi incarichi"

Ciò può avvenire attraverso il recepimento di recenti sentenze della Corte costituzionale e attraverso la loro estensione a situazioni analoghe: in modo da prevedere che chi ricopre una carica elettiva parlamentare non possa in nessun caso contestualmente essere consigliere regionale, provinciale o comunale, né Presidente di Provincia o Regione, né Sindaco (per le cariche comunali il limite, originariamente stabilito per i soli Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è stato esteso a quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti).